

GR_GERICHTE A 2019 16 vom 1. Juli 2019

GR Gerichte, 2019-07-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_A_2019_16

FR: GR_GERICHTE A 2019 16 du 1 juillet 2019

IT: GR_GERICHTE A 2019 16 del 1 luglio 2019

Regeste

decisione di garanzia fiscale | Steuern übriges

Erwägungen

E. 5

Nel caso qui in giudizio la situazione si presenta come segue:

E. 5.1

È intanto chiaro che si è in presenza di una contribuente assoggettata alle imposte federali dirette e quelle cantonali. Il primo presupposto è dunque pacifico, sia per il 2017 sia per il 2018.

E. 5.2

In merito al secondo, ossia al sussistere di un credito fiscale, si costata che l'Amministrazione imposte ha pronunciato una decisione di richiesta di garanzie per le imposte federali dirette e cantonali del 2017 e del 2018, per le multe federali e cantonali del 2017 e del 2018, e per le imposte alla fonte 2017 e 2018, oltre a eventuali interessi e costi. Ha indicato esattamente gli importi, il che è sufficiente; poco importa che non ha spiegato in dettaglio come li ha calcolati. La decisione di richiesta di garanzie è stata emanata il 19 marzo 2019. È pur vero che in seguito la stessa Amministrazione imposte ha emanato due decisioni su reclamo [o meglio opposizione] per l'anno fiscale 2017, riducendo entrambi gli importi dovuti (quello per le imposte federali dirette a fr. 0.-- e quello per le imposte cantonali sull'utile e sul capitale a fr. 390.--; sono invece rimasti invariati gli importi per l'imposta alla fonte). Ciò è però avvenuto dopo che la decisione di richiesta di garanzie è stata notificata alla ricorrente. In questo senso al momento dell'emanazione di quella decisione gli unici importi conosciuti, e con questo le uniche somme concretamente in pericolo e quindi da garantire erano quelle provvisorie di cui alle decisioni di tassazione impugnate e le rispettive fatture (act. C.2 e C.11), ossia fr. 935.-- e fr. 1'181.--. Gli importi chiesti in garanzia sono di fr. 1'000.-- e fr. 1'200.-- rispettivamente, dunque praticamente identici. La decisione di richiesta di garanzie qui impugnata dell'autorità precedente si rivela quindi legittima sotto questo aspetto. Non è difatti necessario che la tassazione sia definitiva. La stessa cosa deve valere pure per l'anno fiscale 2018, per il quale non era ancora subentrata la tassazione definitiva. Il calcolo degli importi in questione era provvisorio, il che, come si è visto sopra, è ammissibile. L'importo fatto valere si aggira

- 12 - alle somme degli anni precedenti, cosicché a prima vista non appare manifestamente eccessivo. Ne segue che nella misura in cui dovesse esservi un motivo sufficiente per chiedere delle garanzie per tutti gli importi menzionati, il che va esaminato nel seguito, la decisione impugnata si rivelerebbe corretta e potrebbe essere confermata.

E. 5.3

L'Amministrazione imposte ha motivato la sua decisione di richiesta di garanzie limitandosi a dichiarare che il pagamento delle imposte dovute dalla ricorrente sembrerebbe compromesso. Ciò è testualmente uno dei motivi legali per richiedere delle garanzie e non può costituire una motivazione sufficiente.

E. 5.3.1

Secondo la giurisprudenza in merito al diritto di essere sentiti di cui all'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), un aspetto centrale del diritto di essere sentiti è l'obbligo dell'autorità di motivare le proprie decisioni. La motivazione di una decisione deve essere redatta in modo tale che l'interessata possa comprenderla ed esercitare il suo diritto di ricorso con cognizione di causa (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_543/2018 del 30 ottobre 2018 consid. 3.4.1). In questo senso l'autorità deve almeno brevemente menzionare le considerazioni che l'hanno guidata. L'importante è che la decisione indichi chiaramente i fatti accertati e le conseguenze giuridiche che ne sono derivate. Una motivazione rudimentale e a lemmi non ottempera tali presupposti (per l'ambito qui in questione vedi la sentenza del Tribunale federale 2C_351/2017 e 2C_352/2017 del 12 aprile 2018 consid. 5.2.2.1 con rinvii; per la dottrina cfr. ad esempio HANS FREY, *Sicher- stellungsverfügung und Arrestbefehl im Gesetz über die direkte Bundes- steuer [DBG]*, Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, pagg. 86 segg.). Tantomeno può dunque essere considerata una motivazione sufficiente il semplice

- 13 - riprendere alla lettera il testo legale, senza spiegare minimamente per quale ragione si ritiene sia realizzata tale variante nel caso concreto.

E. 5.3.2

Come ha avuto luogo di statuire anche la massima Corte (sentenza del Tribunale federale 2A.560/2002 dell'8 settembre 2003 consid. 3.2), né l'art. 169 cpv. 1 LIFD (cfr. l'art. 158 cpv. 2 LIGR) – che si limita a prescrivere che la decisione di richiesta di garanzie deve indicare l'importo da garantire – né l'art. 116 LIFD (cfr. l'art. 132 LIGR) – secondo il quale le decisioni devono essere notificate al contribuente per scritto e devono indicare i rimedi giuridici – prevedono un obbligo per l'autorità fiscale di motivare la decisione di richiesta di garanzie. Tale obbligo di motivazione sussiste tuttavia di principio sulla base del diritto di essere sentiti giusta l'art. 29 cpv. 2 Cost., applicabile anche nella procedura di garanzia (HANS FREY, in ZWEI- FEL/BEUSCH [a cura di], *Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht – Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer*, 3a ed., Basilea 2017, n. 50 ad art. 169 LIFD). Va tuttavia precisato che secondo la prassi costante del Tribunale federale, vista la sua urgenza e provvisorietà, la procedura di garanzia costituisce un'eccezione nel senso che gli elementi determinanti della motivazione possono anche essere comunicati al contribuente appena nelle osservazioni al ricorso se la decisione di richiesta di garanzie è impugnata. Difatti al contribuente non è arrecato nessun pregiudizio se l'autorità giudiziaria gli concede la possibilità di esprimersi in merito alle osservazioni dell'autorità fiscale (vedi la sentenza del Tribunale federale 2P.41/2002 del 10 giugno 2003 consid. 6.1). Secondo la dottrina e la giurisprudenza, inoltre, in tal senso un'eventuale motivazione insufficiente è dunque sanabile (HANS FREY, *Kommentar*, loc. cit.; cfr. pure FELIX RICHNER/WALTER FREI/STEFAN KAUFMANN/HANS ULRICH MEUTER, in *Kommentar zum Zürcher Steuergesetz*, 3a ed., Zurigo 2013, n. 29 ad §181). Soltanto se l'autorità fiscale non corregge il vizio di forma neanche nella procedura di ricorso, vi è una violazione

del diritto di essere sentiti (HANS FREY, Kommentar, op. cit., n. 94 ad art. 169 LIFD).

- 14 -

E. 5.3.3

Nella fattispecie è palese che l'Amministrazione imposte non ha motivato sufficientemente la sua decisione, limitandosi inammissibilmente a riprendere il testo legale, senza addurre manco minimamente perché ritiene che si applichi nel caso concreto. Così facendo ha leso il diritto di essere sentiti della ricorrente. Difatti l'Amministrazione imposte ha fatto trasparire la motivazione della sua decisione impugnata soltanto nella precedente procedura di ricorso. Si costata comunque che nel frattempo la ricorrente ha potuto prendere conoscenza della motivazione almeno a posteriori. In tal senso la violazione del suo diritto di essere sentita può eccezionalmente ancora essere considerata sufficientemente sanata. Si precisa però a questo punto che dovrà essere tenuto conto debitamente della violazione del diritto di essere sentiti nella ripartizione delle spese, poiché senza conoscere la motivazione, la ricorrente non ha potuto esercitare il suo diritto di ricorso con cognizione di causa. In tal senso, anche se il ricorso è integralmente respinto, la ricorrente non può essere considerata per nulla soccombente giusta l'art. 73 cpv. 1 LGA (vedi consid. 6 sotto), rispettivamente alla ricorrente non possono essere accollate spese per la procedura di ricorso, queste dovendo andare a carico dell'autorità che ha commesso detta violazione. Alla ricorrente dovrà dunque anche essere corrisposta una congrua indennità a titolo di ripetibili.

E. 5.3.4

Finalmente, in base alla documentazione agli atti si costata che il motivo generale per richiedere delle garanzie è manifestamente dato. La società qui ricorrente ha omesso di pagare gli importi per varie fatture fiscali e ciò per un periodo esteso di quasi due anni. Anche dopo vari solleciti, dopo esser stata multata sia per le imposte federali sia per quelle cantonali e addirittura mesi dopo la notificazione della decisione qui impugnata, la ricorrente non ha versato nulla all'Amministrazione imposte. Nella motivazione del ricorso, la società ricorrente fa valere essenzialmente di vantare vari crediti, due dei quali sarebbero stati posti in esecuzione. La procedura di riscossione in merito sarebbe in fase avanzata. Lo - 15 - dimostrerebbe il fatto che le parti sarebbero state citate all'udienza di conciliazione. Questi due crediti da soli sarebbero già nettamente superiori alla somma delle garanzie richieste. A tal proposito va risposto in questa sede che ciò può essere il caso, tuttavia non libera la ricorrente dall'obbligo di saldare i suoi debiti fiscali per così tanto tempo. Non cambia niente neanche in merito alla sua intenzione dimostrata fino all'emanazione della decisione di richiesta di garanzie di non pagare. La ricorrente non ha del resto addotto altri motivi in grado di rimettere in questione la verosimiglianza del pericolo di non pagamento o gli argomenti avanzati dall'Amministrazione imposte. Si ritiene dunque che quest'ultima ha reso sufficientemente verosimile che il pagamento degli importi pretesi e debitamente documentati sia concretamente in pericolo. Di conseguenza la decisione di richiesta di garanzie è giustificata e va confermata.

E. 5.4

Riassumendo, il ricorso si rivela manifestamente infondato e va respinto integralmente.

E. 6

Per finire vanno distribuite le spese giudiziarie, composte dalle spese processuali (tassa di Stato e spese di cancelleria) e dalle spese ripetibili. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LGA, la parte soccombente deve di regola assumersi le spese. Ai sensi dell'art. 73 cpv. 2 LGA, più parti si assumono le spese in parti uguali, se l'autorità non decide diversamente.

E. 6.1

La ricorrente soccombe pienamente. In linea di principio si potrebbe dunque accollarle tutte le spese. Tuttavia si è dovuto constatare una violazione del diritto di essere sentiti. Per i motivi di cui si è detto sopra, questa circostanza giustifica porre le spese processuali a carico dell'Amministrazione imposte in ragione di ½ e per ½ a carico della ricorrente. Esse consistono in una tassa di Stato, prudentemente fissata qui a fr. 1'000.-- tenendo conto di tutti gli elementi del caso in giudizio, e in un emolumento di cancelleria, calcolato in base all'art. 2 dell'Ordinanza

- 16 - sulle tasse e sulle spese in contanti del Tribunale amministrativo del 2 novembre 2006 (CSC 370.110).

E. 6.2

Parimenti, la parte soccombente viene di principio obbligata a rimborsare alla parte vincente le spese necessarie causate dalla procedura (art. 78 cpv. 1 LGA). Si parla anche di indennità a titolo di ripetibili o semplicemente spese ripetibili. Al Cantone, invece – e lo si ricorda all'indirizzo dell'Amministrazione imposte che pare farne valere senza motivarlo minimamente –, di regola non vengono assegnate ripetibili se vince la causa nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (art. 78 cpv. 2 LGA). Nel caso in giudizio la ricorrente chiede fr. 1'042.20, composti da 2.5 ore di onorario a una tariffa oraria di fr. 300.-- (=fr. 750.--), fr. 217.70 di spese varie (apertura incarto fr. 50.--, scritturazioni e fotocopie fr. 156.--, spese postali, telefoniche e telefax fr. 11.70) e fr. 74.50 di IVA al 7.7%. Tale pretesa è palesemente eccessiva e va corretta.

E. 6.2.1

Mentre le 2.5 ore possono essere assegnate, si ricorda innanzitutto che per legge la tariffa oraria massima nel Cantone dei Grigioni è di fr. 270.-- (vedi l'Ordinanza sulla determinazione dell'onorario degli avvocati del 17 marzo 2009 [Ordinanza sull'onorario degli avvocati, OOA; CSC 310.250], basata sull'art. 19 della Legge sugli avvocati del 14 febbraio 2006 [CSC 310.100]; vedi in particolare l'art. 2 cpv. 2 n. 1 OOA in unione con l'art. 3 cpv. 1 OOA). I tribunali grigionesi non concedono tariffe orarie più alte – e ciò neanche se la parte richiedente dimostra di averne espressamente pattuito una con la sua patrocinatrice (cfr. anche la sentenza del Tribunale amministrativo R 17 64 del 21 agosto 2018 consid. 3.1 che riassume l'evoluzione della prassi, rinviando alla sentenza del Tribunale amministrativo U 16 92 del 25 ottobre 2017 consid. 13.b e accenna specialmente anche la prassi del Tribunale cantonale [per quella vedi fra tante la sentenza del Tribunale cantonale ZK1 18 87 del 30 agosto 2018 consid. 2]). Applicano bensì d'ufficio la tariffa massima di fr. 270.--. Nel caso in giudizio, secondo l'accordo sull'onorario agli atti firmato dalla ricorrente è stata convenuta una

- 17 - tariffa oraria eccessiva di fr. 300.--. Essa va dunque ridotta d'ufficio a fr. 270.--.

E. 6.2.2

Si ricorda inoltre che per prassi costante nel Cantone dei Grigioni la tariffa oraria è di principio comprensiva delle spese di scritturazione e di cancelleria e che, comunque, il

Tribunale amministrativo riconosce un risarcimento supplementare per tali spese soltanto fino a un massimo del 3% dell'onorario e se esse sono state debitamente documentate (vedi la sentenza del Tribunale amministrativo R 17 5 dell'8 febbraio 2017 consid. 3.b).

Nell'occorrenza la ricorrente ha dichiarato in dettaglio le sue spese a riguardo. La loro somma di fr. 217.70 eccede però largamente la soglia del 3%, cosicché va ridotta d'ufficio.

E. 6.2.3

Ne segue che nella fattispecie in caso di prevalenza piena la ricorrente avrebbe diritto a un'indennità a titolo di ripetibili di complessivi fr. 748.80 (=fr. 675.-- di onorario [=2.5 x fr. 270.--] + fr. 20.25 di spese forfettarie [=3% di fr. 675.--] + fr. 53.55 di IVA [=7.7% di fr. 695.25]). Considerato il grado di soccombenza di ½, alla ricorrente va riconosciuta un'indennità a titolo di ripetibili di fr. 374.40. Il Giudice unico decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Vengono prelevate - una tassa di Stato di fr. 1'000.-- - e le spese di cancelleria di fr. 390.-- totale fr. 1'390.-- il cui importo sarà versato in ragione di ½, ossia fr. 695.--, dall'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni, e in ragione di ½, ossia fr. 695.--, dall'A._____ SA in liquidazione entro trenta giorni dalla

- 18 - notifica della presente decisione all'Amministrazione delle finanze del Cantone dei Grigioni, Coira. 3. L'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni è obbligata a corrispondere un'indennità di fr. 374.40 (spese e IVA inclusa) all'A._____ SA in liquidazione a titolo di ripetibili. 4. [Vie di diritto] 5. [Comunicazioni]

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.